

Delib.G.R. 25 gennaio 2001, n. 62

Accordo interregionale ex art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 22/1997 per lo smaltimento in impianti della Regione Emilia-Romagna di rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione Campania.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 4 aprile 2001, n. 47.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

(omissis)

Delibera:

- 1) di approvare lo schema di accordo con il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, che si allega quale parte integrante del presente atto;
- 2) di delegare per la sottoscrizione del suddetto accordo l'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;
- 3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 4) di sottoporre il presente atto deliberativo al Consiglio regionale per la prescritta ratifica ai sensi dell'art. 19, Il comma, punto i) dello Statuto.

Accordo ex art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 22/1997

Il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania on. Antonio Bassolino e la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile dott. Guido Tampieri;

considerato lo stato di emergenza nel settore smaltimento dei rifiuti proclamato per la regione Campania con ordinanze ministeriali già dal 1994 e la nomina, con ordinanze successive, del Presidente della Regione Campania quale Commissario delegato per fare fronte a tale emergenza;

considerato che sulla base di tale emergenza il Commissario ha predisposto un piano regionale per la realizzazione di CDR e di termovalorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani, che sono attualmente in fase di realizzazione, nonché un piano di raccolta differenziata;

considerato che nel frattempo alcune discariche sono esaurite o in fase di esaurimento, il che rende la Regione Campania non autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti urbani, e comporta una situazione grave ed acuta di emergenza nel periodo intercorrente tra la chiusura delle discariche e la messa in funzione degli impianti previsti nel piano;

considerato che con D.P.C.M. del 13 dicembre 2000 è stato prorogato lo stato di emergenza nella regione Campania;

considerato che si stanno approntando soluzioni transitorie tramite la realizzazione di impianti di vagliatura e stabilizzazione, nonché impianti di smaltimento della frazione secca;

considerato che, in attesa della realizzazione di dette soluzioni transitorie e al fine di scongiurare pericoli per la salute pubblica e per lo stato dell'ambiente e di prevenire problemi di ordine pubblico, diventa necessario lo smaltimento in altre regioni dei rifiuti urbani che attualmente non trovano alcuna soluzione di

smaltimento nell'ambito del territorio della regione Campania;

considerato che l'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 22/1997 consente il trasferimento dei rifiuti urbani da una regione ad un'altra solo in particolari condizioni ed a seguito di accordi tra le Regioni interessate;

nell'ambito di un rapporto di mutuo soccorso, al fine di fare fronte alla situazione di emergenza in atto;
concordano

che il conferimento negli impianti di trattamento e smaltimento operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna di una quota di rifiuti urbani provenienti dalla Campania avvenga secondo il seguente schema:

- provincia di Forlì: fino a 10.000 tonnellate di rifiuti urbani negli impianti gestiti da Sogliano Ambiente S.p.A. e dal CIS di Forlì;
- provincia di Bologna: fino a 12.000 tonnellate di rifiuti urbani suddivisi tra le discariche gestite dalla Nuova Geovis S.p.A. e dal COSEA di Castel di Casio. Fino a 60 tonnellate al giorno di frazione organica proveniente da raccolta differenziata di rifiuti urbani, effettuata in Campania, all'impianto di compostaggio gestito da Nuova Geovis S.p.A., in comune di Sant'Agata Bolognese;
- provincia di Modena: sino a 20 tonnellate al giorno di frazione organica proveniente da raccolta differenziata di rifiuti urbani, effettuata in Campania, all'impianto di compostaggio gestito dall'AIMAG in comune di Carpi.

Le modalità tecnico-operative ed economiche saranno definite direttamente con i soggetti gestori degli impianti suddetti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi.

Il presente accordo ha validità di mesi 3.